



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 30/07/2003

OGGETTO:

PRESA D'ATTO PARTITE DEBITORIE DI COMPETENZA DELLA C.S.L. E TRASMISSIONE DELLE STESSE ALLA NUOVA COMMISSIONE NOMINATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 75/2002 PER LA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL DISSESTO.

L'anno duemilatre il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10,00 nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
SORRENTINO GIOVANNI	X	
FERRANDINO PAOLO	X	
MANFREDI ROMEO	X	
TRANI GIULIO	X	
PIRICELLI ANTONIO	X	
BALESTRIERI PASQUALE		X
SCOTTI GENNARO	X	
MOLLO LUIGI	X	
BERNARDO CARMINE	X	
MONTAGNA LUCA	X	
DI MEGLIO BIAGIO		X
TELESE LUIGI		X
FARESE NICOLA	X	
PILATO RAFFAELE		X
IANNOTTA SANDRO		X
DI VAIA DOMENICO		X
FERRANDINO VINCENZO		X
BOCCANFUSO LUIGI		X
DI MEGLIO GIUSEPPE	X	
FERRANDINO CHRISTIAN	X	

Totale presenti 13 Totali assenti 08

Si dà atto che in corso di seduta è entrato il consigliere Sandro Iannotta.

Presenti N.14

Assenti N.7 (Balestrieri, Biagio Di Meglio, Telese, Pilato, Di Vaia, Vincenzo Ferrandino, Boccanfuso).

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento n.5 all'o.d.g. aggiuntivo, come da inversione approvata in precedenza di cui all'oggetto, dando atto della proposta agli atti e dei pareri favorevoli resi dai Dirigenti.

Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Vincenzo Ferrandino e Luigi Boccanfuso.
Presenti N.16
Assenti N.5 (Balestrieri, Biagio Di Meglio, Telese, Pilato, Di Vaia).

Il consigliere Sandro Iannotta: Chiede al Presidente notizie circa la vicenda Villari ed eventuali giudizi ancora pendenti. Chiede inoltre di avere copia della sentenza della Corte di Appello di Napoli che riguarda la vicenda Villari.

Si dà atto che entra in aula il consigliere Luigi Telese.
Presenti N.17
Assenti N.4 (Balestrieri, Biagio Di Meglio, Pilato, Di Vaia).

Il consigliere Luigi Telese: Chiede al Presidente di comunicare chi ha proposto la delibera di cui trattasi.

Il Presidente dichiara che il proponente è il Sindaco.

Il consigliere Luigi Telese: dichiara che una recente modifica alla norma vigente ha esentato il sindaco di proporre tale deliberazione. La giunta doveva decidere se pagare con fondi propri o mandare il tutto alla commissione di dissesto.

Il Presidente: interrompe l'intervento del consigliere Telese e invita a votare l'argomento di cui trattasi:

Il consigliere Luigi Telese: mette a verbale seguente dichiarazione: "Il Consigliere Telese a nome dei consiglieri di minoranza dichiara voto contrario alla proposta delibera rilevando che non competeva al Consiglio la presa d'atto di partite debitorie "consolidate" secondo la proposta del Sindaco. Il consiglio doveva essere chiamato ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 77/95 al riconoscimento e contestualmente all'approntamento delle risorse necessarie per il pagamento di partite debitorie. E' contraddittorio che l'amministrazione a mezzo del Sindaco proponente la delibera proponga di votare presa d'atto di partite debitorie che poi trasferisce alla CSL. L'operazione di trasferimento poteva avvenire senza la presa d'atto da parte del Consiglio ma su iniziativa diretta della struttura. In tal modo si vuole spalmare una responsabilità non dovuta sul consiglio comunale; ma occorre sottolineare che tale responsabilità ricade solo sui consiglieri che dovessero votare a favore del riconoscimento, perché di riconoscimento si tratta. Trattandosi di riconoscimento, operazione questa che spetta al consiglio, è evidente che bisogna approntare i fondi per il pagamento di tali crediti poiché i consiglieri in questo momento sono chiamati al riconoscimento rispondono anche in proprio del pagamento delle partite debitorie di cui alla proposta all'esame. Ribadisce proprio voto contrario per non partecipare alla formazione di un atto illegittimo, non dovuto dal consiglio, con responsabilità per i soli consiglieri che voteranno a favore".

Il consigliere Carmine Bernardo: a nome della maggioranza dichiara: "Voto favorevole della presa d'atto precisando che il voto prescinde da qualsiasi analisi della sussistenza o meno del debito a carico del Comune in quanto trattasi di mero trasferimento di sentenza pervenuta all'ente alla CSL competente".

Si dà atto che escono i consiglieri Vincenzo Ferrandino e Sandro Iannotta
Presenti N.14

Assenti N.7 (Balestrieri, Biagio Di Meglio, Farese, Vincenzo Ferrandino, Iannotta, Pilato, Di Vaia).

Il Presidente non essendovi alcun intervento, mette ai voti, per appello nominale, l'argomento di cui in oggetto e lo stesso viene approvato con 12 voti favorevoli e 2 voti contrari (Telese e Boccanfuso).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che il Comune di Ischia ha dichiarato il dissesto finanziario in data 03.02.1993;
- Che con decreto commissariale n. 63 del 26.02.1994, integrata con delibera di consiglio n. 10 dell'8.9.1994, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'anno 1993 e gli atti connessi per il Comune di Ischia, dichiarato dissestato;
- Che la Commissione Straordinaria di Liquidazione con propria deliberazione n. 18 del 24.09.1998 ha approvato il piano di rilevazione della massa passiva e lo ha depositato presso il Ministero dell'Interno;
- Che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a richiedere l'adozione della procedura speciale ex art. 3 bis legge n. 75 del 24.4.2002, accordata dal Ministero con nota del 24.7.2002, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 16141;
- Che con Decreto del Ministro degli Interni del 22.01.2003 è stato tra l'altro approvato la chiusura anticipata e semplificata della procedura per il ripiano dell'indebitamento pregresso del Comune di Ischia;
- Che con Decreto P.R. del 07.04.2003 pubblicato per estratto sulla G.U. serie generale n. 113 del 17.5.2003 venivano nominati i nuovi componenti della Commissione per la prosecuzione della gestione della liquidazione del Comune di Ischia;
- Che con nota dell'11.6.2003 prot. n. 13221 la nuova Commissione ha comunicato all'Amministrazione di essersi insediata;
- Che l'Ufficio contenzioso ha predisposto una ricognizione delle partite debitorie di competenza della nuova C.S.L. ai sensi dell'art. 268 ter della legge 20.5.2003 n. 116 che ha convertito il D.L. 31.3.2003 n. 50, appresso elencate:

1. Sentenze del Tribunale di Napoli n. 6686/99 del 17/24.9.99 e della Corte di Appello NA n.1360/2002 del 23.04.2002 – di condanna dell'Ente al pagamento in favore dell'ASPICA dell'importo di £. 252.000.000 pari ad €. 130.147,14 oltre interessi legali dalla domanda (11.10.1997) al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
2. Sentenza del Tribunale di Napoli V[^] Sez. Civ. n. 8022/01 del 25.5/8.6.2001 confermata con sentenza di Corte di Appello di Napoli n. 1044/2003, di condanna dell'Ente al pagamento in favore di MAZZELLA FRANCESCO, per risarcimento danni a seguito di esproprio terreno località Fondo Bosso coltivato dallo stesso, dell'importo di L.75.541.715 + interessi e spese procedura.
3. Sentenza del Tribunale Napoli dell'11.6/16.7.02 non notificata di condanna dell'Ente al pagamento in favore di BOCCANFUSO BRIGIDA, di €. 1938,15 a titolo di indennità di occupazione legittima oltre interessi dal 29.1.97 nonché a metà delle spese di lite.
4. Sentenza della Corte di Appello Napoli n. 696/02 depositata il 26.3.02 notificata il 6.2.03, di condanna dell'Ente, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli dell'8.10.94, al pagamento in favore di IACONO Pasquale, a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa del fondo in località Fondo Bosso, dell'importo di €. 98,156,04 oltre alle spese per i vari gradi del giudizio.

5. Sentenza del Tribunale di Na n. 11675/01 del 31.7/28.9.01 notificata all'Ente il 17.2.03, di condanna dell'Ente al pagamento in favore di ROCCO MINNELLI dell'importo di £. 45.966.000 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni per il sinistro occorso il 20.8.1990.
6. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 11385/02 del 10/30.9.2002 di condanna dell'Ente al pagamento in favore di DELIZIA VINCENZO dell'importo di i €. 50.858,92 oltre interessi dal 15.10.1983, nonché delle spese di giudizio e CTU .
7. Sentenza della Corte di Appello Napoli n. 1110/2003 del 4.3/2.4.2003 notificata il 2.5.03 di condanna dell'Ente al pagamento in favore dei GERMANI VILLARI dell'importo di €. 675.221,90 (£. 1.350.443.900) per indennità di espropriazione, oltre interessi legali dal 17.11.1988 ed il maggior danno in misura dell'ulteriore 2% nonché spese di giudizio e CTU.
8. Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 976/2003 del 19.2/20.03.2003, di condanna dell'Ente al pagamento in favore di:
 - Di Meglio Raffaella la somma di €. 113.723,01 (£. 220.198.465) per indennità di espropriazione ed €. 25.794,58 (£. 49.945.275) per indennità di occupazione, oltre interessi;
 - Di Meglio Maria Teresa la somma di €. 228.806,46 (£. 443.031.100) per indennità di espropriazione ed €. 52.751,94 (102.141.999) per indennità di occupazione, oltre interessi;
 - Di Meglio Michele la somma di €. 21.490,01 (£. 41.610.469) per indennità di espropriazione ed €. 4.861,20 (£. 9.412.605) per indennità di occupazione, oltre interessi;
 - nonché spese di giudizio compensate per 1/3 e liquidate per i restanti 2/3.
9. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 3239/03 del 02.10.02/14.03.2003 di condanna dell'Ente al pagamento in favore di MELE LETIZIA, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di €. 21.225 oltre interessi dal 12.2.93, ed €. 14.413 a titolo di indennità di occupazione legittima, oltre interessi dal 12.2.93 nonché delle spese di giudizio e CTU.
10. Richieste relative a rimborso spese legali presentate da ex Amministratori appresso specificate, per le quali si richiama il parere espresso dall'avv. Gioacchino Celotti acquisito al protocollo il 23.09.2002 al n. 1225/sett. amm.:
 - a) rag. Pinto Antonio, istanza del 30.09.02 acquisita al protocollo generale il 2.10.02 al n. 20832 relativa alla richiesta di rimborso spese legali dell'importo di €. 84.823,20 per pagamento competenze all'avv. Antonio De Girolamo, suo difensore nel proc. pen. 11687/92 R.G.N.R. della Procura della Repubblica – n. 3195/10/95 R.G. del Tribunale di Napoli e n. 6821/01 R.G. Corte di Appello, definito con sentenza n. 2997/02 del 16.4.02 della 5^a Sez. della Corte di Appello NA, irrevocabile il 12.7.02, con la quale assolve il Pinto “perché il fatto non sussiste”.
 - b) rag. Salvatore Mazzella, istanza del 6.12.2002 acquisita al protocollo generale il 6.12.02 al n. 26381 relativa alla richiesta di rimborso spese legali dell'importo di €. 10.986,59, di cui alla fattura n. 39/02, per pagamento competenze all'avv. Giovanni Battista Vignola, suo difensore nel proc. pen. n. 20188/95 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, definito con sentenza del 25.3.98 passata in giudicato il 16.5.98, con la quale ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per non aver commesso il fatto”.
 - c) rag. Salvatore Mazzella, istanza del 2.4.1998 acquisita al protocollo generale in pari data con il n. 10008 relativa alla richiesta di liquidazione in favore dello stesso n.q. di ex Amministratore dell'importo di €. 30.153,23, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. R.G. 1038/R/92 conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli nr. 681 del 5.2.97, passata in giudicato, con la quale il Mazzella veniva assolto con formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato” e per il reato

di truffa aggravata "perché il fatto non sussiste", di cui alla fattura n. 29/98 del 20.2.98 emessa dall'avv. Giovanni B. Vignola, corredata da atto stragiudiziale di rinuncia all'azione ed agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., notificato all'Ente il 13.06.2003, di cui si prende contestualmente atto.

d) dott. Luigi Cesareo, istanza dell'11.2.03 acquisita al protocollo generale in pari data al n. 3816, relativa alla richiesta di rimborso spese legali dell'importo di €. 9.313,54 per pagamento competenze allo Studio Legale Luigi Iossa di Napoli, suo difensore nel proc. pen. 11687/92 R.G.N.R. e n. 6821/01 R.G. Corte di Appello, definito con sentenza n. 2997/02 della 5^a Sez. della Corte di Appello NA, irrevocabile il 12.7.02, con la quale assolve il Cesareo "perché il fatto non sussiste".

RITENUTA, pertanto, la necessità di prendere atto della presenza delle suddette partite debitorie per vertenze riferite a debbenze antecedenti al 31.12.1992 e di trasmetterle alla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto, perchè provveda a porre in essere tutti gli atti consequenziali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

CON 12 voti favorevoli e 2 voti contrari (Farese e Telese)

DELIBERA

-Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

- 1) di prendere atto della presenza delle partite debitorie come in premessa elencate, per vertenze riferite a debbenze antecedenti al 31.12.1992 e di trasmetterle alla nuova Commissione Straordinaria di Liquidazione per la prosecuzione della gestione del dissesto;
- 2) dare atto che per la partita debitoria segnata al punto 10/c del suddetto elenco il rag. Salvatore Mazzella ha presentato atto stragiudiziale di rinuncia all'azione ed agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. notificato all'Ente il 13.6.2003, di cui si prende atto e che viene parimenti trasmesso alla nuova CSL in uno alla richiesta di rimborso delle spese legali;
- 3) dare atto, altresì, che in caso dovessero emergere eventuali necessità nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva, l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di ricorrere alla procedura per l'assunzione di mutuo integrativo previsto per gli Enti dissestati di cui al D.M. 9 aprile 2001.
- 4) Allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

Il Presidente alle ore 11,10 sospende brevemente i lavori consiliari.

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SORRENTINO GIOVANNI

AMODIO GIOVANNI

Si attesta che la presente deliberazioni viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08/08/2003

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 19/08/2003

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
